



Comune di Balerna

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E COLONIE PER GIOVANI

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'erogazione di contributi comunali per la partecipazione di giovani a corsi o colonie.

Art. 2 Beneficiari

Le famiglie residenti a Balerna che iscrivono i loro figli a corsi extrascolastici o a colonie possono richiedere un contributo comunale.

Art. 3 Limiti d'età¹⁾

Il contributo è concesso per i giovani fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono quindici anni.

Art. 4 Corsi e colonie sussidiabili

Entrano in considerazione tutti i corsi extrascolastici ricreativi, formativi o sportivi nonché le colonie diurne o permanenti o "lingue e sport".

Sono esclusi dal contributo la colonia estiva a Bosco Gurin, organizzata dal Comune e per la quale vengono applicate tariffe ridotte che tengono conto del reddito delle famiglie, nonché le tasse di iscrizione a società sportive o altre.

Art. 5 Ammontare del contributo

Il contributo ammonta a:

Fr 100.-- per ogni figlio, per la partecipazione ai corsi extrascolastici.

Fr 200.-- per ogni figlio, per la partecipazione alle colonie o a lingue e sport.

Il contributo non può superare il costo reale effettivo sostenuto dalla famiglia.

Art. 6 Limiti di reddito

Il contributo è concesso se i seguenti limiti di reddito imponibile non sono superati:

famiglie con un figlio minorenni: Fr 30'000.--;

tale limite di reddito imponibile è aumentato di Fr 5'000.-- per ogni altro figlio minorenni.

Fa stato l'ultima decisione di tassazione disponibile.

Art. 7 Contributo massimo annuo¹⁾

Ogni famiglia ha diritto ad un contributo totale annuo di massimo CHF 200.- per ogni figlio.

Art. 8 Modalità di richiesta¹⁾

Le famiglie devono richiedere il contributo al Municipio, al più tardi due mesi dopo la frequenza. Il contributo sarà versato dietro presentazione dell'attestato di frequenza e, su richiesta, dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione.

Art. 9 Deroghe

Il Municipio, in presenza di gravi o repentinamente mutate situazioni sociali o economiche o di giustificati motivi può derogare alle condizioni previste.

Art. 10 Comunicazione della decisione

Le famiglie saranno avvertite per iscritto dell'eventuale rifiuto della richiesta.

Art. 11 Vie di contestazione

Contro la decisione del Municipio la famiglia ha facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica delle istanze cantonali.

PER IL MUNICIPIO

Il Vicesindaco:
(Luca Pagani)

Il Segretario:
(Roberto Mazzola)

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2009, risoluzione no. 57
Approvato dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione
no. 16-RE-10887 del 22 febbraio 2010

¹⁾Modifiche articoli:

Approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2011, risoluzione no. 137
Approvate dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione
no. 16-RE-11854 del 28 febbraio 2012